SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 marzo 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2013.

Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *e)* che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-*ter*, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere *a)* ed *e)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-*bis*, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-*ter* che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-*bis*, 67-*ter*, 67-*quater* e 67-*quinquies* del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto l'art. 67-*quater* del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art. 67-*quinquies*, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve, per quest'ultimi, le procedure già riconosciute con l'approvazione dei Piani di ricostruzione.

Art. 2.

Riconoscimento dei contributi per gli edifici ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere

1. Hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma.
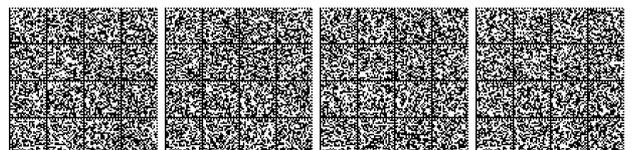
2. Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale".

3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.

5. Le unità immobiliari di cui al comma 1 sono quelle ricomprese in edifici che risultino danneggiati in conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree individuate con decreto del Commissario delegato del 9 marzo 2010, n. 3.

6. La valutazione del danno e della vulnerabilità dei singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia già provveduto.

7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di Aquila e dagli Uffici territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.

Art. 3.

Individuazione delle Unità minime di intervento nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere

1. Gli interventi da realizzare nell'ambito del centro storico si attuano mediante interventi singoli od in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, o comunque, per il caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, una o più unità minime di intervento.

2. Nel caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, ferma restando la necessità di intervenire in modo unitario, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni, ovvero in Unità minime di intervento (UMI), di seguito UMI, costituite da una o più Unità strutturali – edifici (US) oggetto di intervento unitario.

3. Il Comune di L'Aquila cura l'aggiornamento degli aggregati e delle UMI definendo, su proposta del Capo dell'Ufficio speciale, le modalità per consentire la consultazione dell'elenco degli aggregati, delle UMI e del materiale comprovante la loro costituzione, le consistenze fisiche, i livelli di danno e quant'altro ritenuto utile per la migliore e più efficace trasparenza dei processi di ricostruzione.

4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di ricostruzione già approvati, valgono le previsioni in essi contenute.

Art. 4.

Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere

1. La determinazione del contributo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici (Unità strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.

2. Il contributo base è determinato, per ciascuna Unità strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilità, per la sua superficie complessiva.

3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, la Superficie utile abitabile (SU), la Superficie non residenziale (SNR) e la Superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

4. Il contributo massimo è costituito dal contributo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori contributi ove spettanti ed è calcolato esclusivamente per Unità strutturale.

5. Il contributo concedibile è pari al minore valore tra il contributo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unità immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo.

6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il progetto può superare il contributo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non può in ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il contributo massimo ammissibile è determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.

7. Il contributo concedibile per l'UMI è dato dalla somma dei contributi delle Unità strutturali che la compongono.

8. Il contributo così calcolato deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, per i quali vigono le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio cultuale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008). Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche.

9. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;

1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;

0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;

0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.

10. Con uno o più provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di calcolo dei contributi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori contributi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi atti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le priorità che il Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalità istruttorie per la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del procedimento in misura comunque non superiore a 180 giorni, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con gli ordini professionali, le modalità e i criteri di miglioramento della sicurezza antisismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica degli edifici nonché i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilità dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di contributi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualità abitativa.

11. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere.

12. Per la determinazione del contributo per gli altri Comuni del cratere valgono le stesse modalità e criteri previsti per il Comune dell'Aquila. Tale determinazione avverrà attraverso la predisposizione di una apposita scheda parametrica da parte del competente Ufficio speciale di riferimento.

Art. 5.

Aggregati e condomini pubblico-privati

1. Ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari privati si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune.

2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati individuati come unico aggregato, data la diversa natura giuridica, entità del contributo o finanziamento, diverso livello di sicurezza minimo ai sensi delle norme vigenti e procedure relative alle modalità di affidamento e realizzazione di lavori, possono essere distinti, laddove individuabili cielo/terra, in più unità di intervento, omogenee dal punto di vista della proprietà, da gestire in forma autonoma dal punto di vista delle procedure amministrative con coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle parti comuni.

3. Nel caso in cui l'intervento di riparazione o ricostruzione riguarda una UMI la cui quota di proprietà pubblica è inferiore al 50%, la quota di contributo relativa alle parti comuni dell'intero edificio è a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata; la quota di contributo relativa alle parti private è ripartita secondo le rispettive percentuali di proprietà. Nel caso in cui la quota pubblica di proprietà è pari o superiore al 50%, l'intervento di riparazione o ricostruzione delle parti comuni è affidato al soggetto pubblico, su delega dei privati proprietari ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 2, del citato decreto-legge.

Art. 6.

Varianti in corso d'opera

1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purché non venga superato il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.

2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.

Art. 7.

Coordinamento tra aggregati

1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti nella stessa area.

2. I Comuni di cui all'art. 1 coordinano, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete e al livello di interferenza con altre attività, la cantierizzazione degli interventi per superare le difficoltà connesse alla logistica e alle difficoltà di accesso e disciplinano l'organizzazione dei cantieri, le misure per la sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei lavori.

Art. 8.

Riqualificazione urbana dei centri storici

1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, il Comune di L'Aquila può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri istituita ai sensi dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico.

2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione, al fine di perseguire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo, è ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facoltà di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei beni immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila, gli altri Comuni del Cratere e le restanti amministrazioni aggiudicatrici competenti possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Per la scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura di scelta è indetta sulla base di uno studio di fattibilità, anche semplificato. Lo sponsor scelto procede a sua cura e spese a realizzare o a eseguire i lavori, i servizi o le forniture, in proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di ricostruzione già approvati, valgono le previsioni in essi contenute.

Art. 9.

Disposizioni su interventi realizzati con OPCM 3771/09

1. Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 8 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 che abbiano utilizzato procedure e disposizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, all'art. 3, n. 3757 del 21 aprile 2009, all'art. 4, commi 1 e 2, n. 3761 del 1° maggio 2009, all'art. 4, commi 1 e 2 e art. 5, comma 1, n. 3766 dell'8 maggio 2009, all'art. 3, comma 1 e n. 3782 del 17 giugno 2009, all'art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, per attività le cui sedi originarie inagibili siano dislocate nel centro storico dell'Aquila, possono essere considerati quali reperimenti di soluzioni alternative a condizione che sull'area sussista la conformità urbanistica e agli stessi possono essere rilasciati, dall'ente che ha rilasciato le autorizzazioni di cui all'art. 8 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009 e dagli enti o soggetti coinvolti nel procedimento, provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri, che trasformino le opere da temporanee a definitive e le relative procedure di acquisizione poste in essere sono efficaci per il definitivo completamento dell'*iter*.
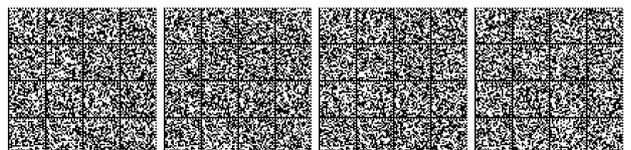
Art. 10.

Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere

1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere, per le quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse edili della Provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati paritetici territoriali per la Prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro – CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.

6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136:

a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;

b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore;

c. foto del lavoratore;

d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attività lavorativa;

e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;

f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.

7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonché presso tutti i comuni dell'area del "cratere".

9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.

10. L'iscrizione nell'elenco è subordinata comunque al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché a quelli di affidabilità tecnica definiti con il citato atto generale.

11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione.

2. Per i progetti già presentati e protocollati a tale data, purché risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. È data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorità acquisita nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei Comuni di cui all'art. 1, al di fuori dei centri storici.
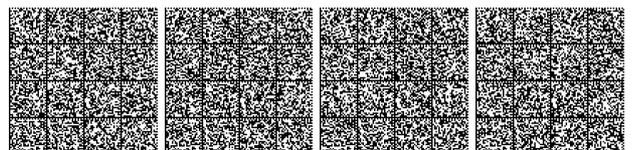
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 12.

Controllo

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A01907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricarico e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tricarico (Matera);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° febbraio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emilia Felicita Capolongo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tricarico (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Melfi.

Il citato amministratore, in data 1° febbraio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tricarico (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emilia Felicita Capolongo.

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01889

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Giorgio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 200 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Giorgio (Terni);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 25 gennaio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
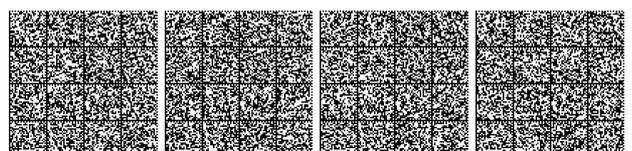
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferzoco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pierluigi Peparello.

Il citato amministratore, in data 25 gennaio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Temi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Giorgio (Terni) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Ferzoco.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01890

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Macherio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Macherio (Monza-Brianza);

Viste le dimissioni rassegnate da tredici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Macherio (Monza-Brianza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Lazzari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Macherio (Monza-Brianza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2013.
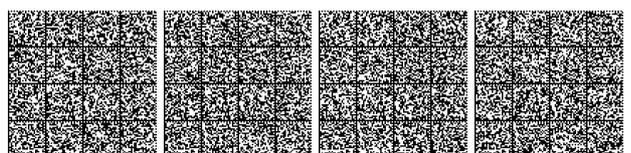
Le dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Monza-Brianza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Macherio (Monza-Brianza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Lazzari.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino dall'Argine e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Martino dall'Argine (Mantova);

Vista la delibera n. 6 del 16 febbraio 2013, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino dall'Argine (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rossana Sorgi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Martino dall'Argine (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Bozzoli.

In data 19 gennaio 2013, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 6 del 16 febbraio 2013 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino dall'Argine (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rossana Sorgi.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Rodigo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rodigo (Mantova);

Viste le dimissioni rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rodigo (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Rosario Di Rubbo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rodigo (Mantova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Mantova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 febbraio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rodigo (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Rosario Di Rubbo.

Roma, 21 febbraio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01893

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, ventiseiesima e ventisettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
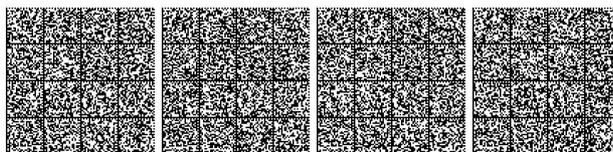
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.950 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile, 25 maggio, 25 luglio e 24 ottobre 2011, 26 marzo, 24 settembre e 24 ottobre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venticinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiseiesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventiseiesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2.10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ottava franche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all'«Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo l del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 9, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di cinque offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventisettesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo I del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.
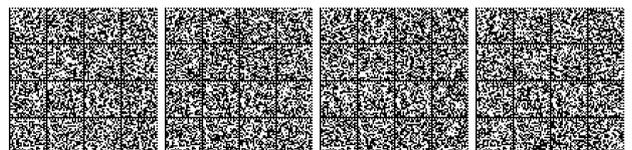
Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventiseiesima franche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla franche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei (BTP€i) decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 166 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01929

DECRETO 22 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 28.950 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 31 gennaio 2013 scadenza 31 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, di cui al decreto del 23 gennaio 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 gennaio 2013.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 gennaio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
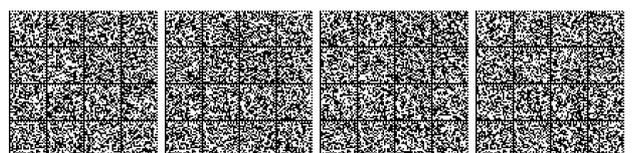
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 gennaio 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 gennaio 2013, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2013.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2014, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01932
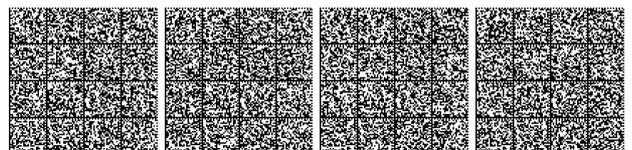
DECRETO 26 febbraio 2013.

Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche e l'art. 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'attività di valutazione dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nonché le procedure di monitoraggio, sullo stato di attuazione delle opere e un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;

Visto l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e sue successive modificazioni ed in particolare l'art. 3, comma 8, recante la definizione di lavori e opere pubbliche;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante disposizioni di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Visto in particolare l'art. 10, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) nonché alla gestione dei movimenti finanziari e alle comunicazioni obbligatorie;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito d.lgs. n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere *e)*, *f)*, *g)* e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto in particolare l'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi della'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto in particolare l'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 6 del medesimo d.lgs. n. 229/2011 concernente modalità e regole di trasmissione dei dati;

Visto il decreto-legge 9 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, le cui disposizioni sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori;

Visto in particolare l'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede che, a decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5, e che le modalità di contabilizzazione degli investimenti per tali amministrazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT;
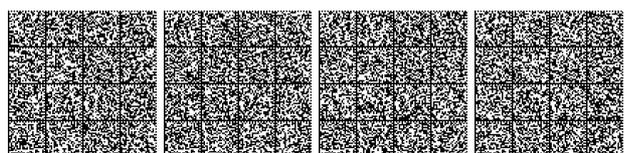
Vista la decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007/2013, come modificata dalla decisione della stessa Commissione n. 4697 del 5 settembre 2008;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del QSN 2007/2013;

Visto il «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN» che definisce il contenuto e le modalità di raccolta omogenea ed univoca dei dati da trasmettere al Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007/2013;

Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;

Considerata l'esigenza di definire uno standard nazionale di rilevazione di opera pubblica relativo all'anagrafica, nonché al monitoraggio finanziario, procedurale e fisico della stessa;

Considerata l'opportunità di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonché la necessità di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;

Sentiti l'Istat e l'Agenzia per l'Italia digitale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 nonché, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di seguito denominati «le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori».

3. Costituiscono oggetto di rilevazione ai sensi del d.lgs. n. 229/2011 le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data, fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma 4. Con riferimento alle predette opere, in occasione del primo invio, ai sensi dell'art. 3, sono rese disponibili le informazioni riguardanti la totalità degli eventi avvenuti dal momento dell'avvio dell'opera.

4. Per opere pubbliche oggetto di rilevazione da parte di titolari di banche dati già esistenti, la data indicata al comma 3 può essere anticipata e concordata secondo le modalità descritte all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

Art. 2.

Contenuto informativo

1. Il contenuto informativo di cui all'art. 1 si basa su quanto previsto dal sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed, in particolare, dal documento denominato «Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN».

2. Il contenuto informativo previsto dagli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 229/2011 è definito nel documento di cui all'Allegato A.

3. I campi identificati con l'Allegato A, ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 229/2011, costituiscono:

a) le informazioni che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rendono disponibili alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – prevista dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»;

b) il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono obbligati a detenere, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011.

Art. 3.

Tempistica

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.

3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 31 ottobre 2013, sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.

4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1 può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei dati

1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori, anche secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del d.lgs. n. 229/2011, rendono disponibili le informazioni di cui all'Allegato A alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità già operanti per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011 in merito alla obbligatorietà di adeguamento e, qualora se ne presenti la necessità, la Ragioneria generale dello Stato predispone una apposita procedura di raccolta dei dati per la trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni di piccole dimensioni inizialmente non in grado di gestire tali informazioni nell'ambito dei propri sistemi.

3. Per i titolari di banche dati di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 229/2011 sono predisposti appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato - e le Amministrazioni ed i soggetti interessati.

Art. 5.

Mancata comunicazione

1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 229/2011 e regolati dal presente decreto è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 6.

Pubblicazione e successive modifiche

1. Eventuali modifiche dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

DESCRIZIONE DEI DATI DA DETENERE E TRASMETTERE ALLA «BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE»

1 PREMESSA

Il presente Documento contiene il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali concernenti la realizzazione di opere pubbliche che, ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sono obbligati a detenere nei propri sistemi gestionali e ad inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I campi definiti nel presente Documento trovano corrispondenza, costituendone un sottoinsieme, con il contenuto del "*Protocollo di colloquio-descrizione dei dati da trasmettere al sistema nazionale di monitoraggio del QSN*" il quale definisce i dati da trasmettere al "Sistema nazionale di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013".

2 DATI DA DETENERE E TRASMETTERE ALLA “BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

2.1 ANAGRAFICA DEI PROGETTI

L’inserimento dei dati anagrafici, finalizzato ad identificare le singole opere pubbliche, rappresenta un adempimento propedeutico al monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale. Il censimento di un progetto, attraverso l’inserimento delle informazioni di carattere anagrafico, consente di restituire un quadro d’insieme coerente e significativo utile ai fini del monitoraggio degli interventi statali in materia di opere pubbliche.

2.1.1 Informazioni generali

La tabella è finalizzata alla rilevazione di un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di definire alcune caratteristiche dell’opera, rintracciabili anche quando la medesima si trova ancora nella fase embrionale di progettazione.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE PROGETTO	Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell’Amministrazione responsabile della realizzazione del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale)	
TITOLO DEL PROGETTO	Denominazione e descrizione sintetica del progetto	
CUP PROVVISORIO	Codice provvisorio assegnato al progetto dal sistema CUP	Il CUP provvisorio viene assegnato ad un progetto laddove soltanto le informazioni relative alla 1^ componente del CUP (soggetto richiedente, localizzazione, categoria d’investimento e oggetto progettuale) vengano registrate all’atto della richiesta di finanziamento o dell’inserimento in un Piano.
CUP_DEFINITIVO	Codice completo assegnato dal sistema CUP. La richiesta del codice deve essere effettuata obbligatoriamente all’atto dell’assegnazione del finanziamento.	Il CUP completo viene generato al momento della registrazione sul sistema CUP delle informazioni relative alla 2^ componente (anno di finanziamento, costo complessivo, finanziamento pubblico e articolazione fonti finanziarie) o quando vengono registrate congiuntamente le due componenti del CUP.
NOTE DEL PROGETTO	Annotazioni relative del progetto	
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	Tipologia della forma di finanziamento ricevuta	ES. Aiuti non rimborsabili, capitale di rischio, project bond (emissione di prestiti obbligazionari), ecc.
SETTORE PREVALENTE DELLA CLASSIFICAZIONE CPT	Codice Settore CPT. Il campo è finalizzato all’imputazione del codice della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici Territoriali – sistema finalizzato alla misurazione dei flussi finanziari sul territorio).	
PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE	Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi dell’art.55 del reg. CE 1083/2006)	L’informazione da fornire è: Si, No.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE INTESA	Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto	
LEGGE OBIETTIVO	Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001	L'informazione da fornire è: Si, No.
CODICE PROGRAMMA DI RIFERIMENTO	Identificativo del programma nell'ambito del quale il progetto viene finanziato: FAS – Fondo Aree Sottoutilizzate, POC – Programmazione Ordinaria Convergente	
CODICE STRUMENTO ATTUATIVO	Insieme delle modalità operative e delle procedure, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi e per dare attuazione ad una specifica strategia	
CODICE ISTAT DELLA REGIONE	Codice della regione di ubicazione del progetto	
CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA	Codice della provincia di ubicazione del progetto	
CODICE ISTAT DEL COMUNE	Codice del comune di ubicazione del progetto	
CODICE CAP	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo nel quale si realizza il progetto	
COORD X	Prima coordinata di georeferenziazione del progetto	
COORD Y	Seconda coordinata di georeferenziazione del progetto	

2.2 SEZIONE FINANZIARIA

Le informazioni a carattere finanziario prevedono la rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di assegnazione.
La sezione consente di monitorare i dati di impegno e pagamento e anche la segnalazione del verificarsi di economie e ribassi d'asta che rendono disponibili risorse, inizialmente assegnate ad un progetto, per altri investimenti in opere pubbliche. E' inoltre possibile monitorare l'avanzamento economico per ciascuna delle annualità in cui il progetto si svolge.

2.2.1 Finanziamento del progetto

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FONTE DI FINANZIAMENTO	Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del progetto.	Le fonti che concorrono al finanziamento del progetto possono essere ricondotte a : Stato, Regione, Provincia, UE, ecc.
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria	
CODICE DELLA NORMA	Codice del provvedimento mediante il quale è stato stanziato l'importo relativo alla fonte statale	La richiesta di questa informazione deriva da quanto disposto dall'art. 10 del d. lgs. 229/2011
CODICE DELIBERA CIPE	Codice della Delibera CIPE	
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale, Provinciale o Comunale.	Se la tipologia di finanziamento è Regionale, Provinciale, Comunale o Altro Soggetto Pubblico occorre indicare gli estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate dalla norma. Il campo deve essere valorizzato con la descrizione del provvedimento (es. DGR che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli organi di governo delle province e comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci).
CODICE LOCALIZZAZIONE	Codice del Comune o della Provincia se la fonte è Comunale o Provinciale.	
DESCRIZIONE DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Descrizione del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto.	
CF DEL COFINANZIATORE PRIVATO	Codice Fiscale del soggetto privato che eventualmente contribuisce al finanziamento del progetto.	
CRITICITA' FINANZIARIE	Note informative relative alla eventuali criticità finanziarie del progetto. Laddove una quota di finanziamento del progetto non sia dotata di copertura finanziaria, occorre compilare la nota.	
PRESENZA DI ECONOMIE	Indicatore del fatto che l'importo è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i	L'informazione da fornire è: Si, No.
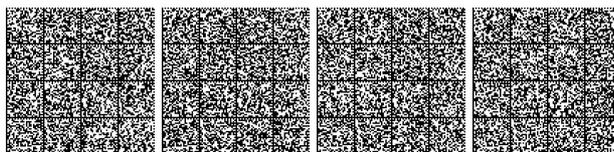
2.2.2 Quadro economico (spese previste/effettive)

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
VOCE DI SPESA	Voce di spesa prevista dal Quadro Economico.	Vanno rilevate le singole voci di spesa previste dal Codice dei contratti ex d. lgs. 163/2006
TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA	Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva.	L'informazione da fornire è: Prevista, Effettiva.
IMPORTO	Importo	

2.2.3 Economie

La sezione è destinata a monitorare il verificarsi di economie nella realizzazione del progetto, che comportano la necessità di riassegnare parzialmente gli importi inizialmente attribuiti. Le economie possono essere desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite e danno luogo, pertanto ad una minore spesa rispetto a quanto preventivato.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNO	Anno di riferimento dell'economia	
FONTE	Fonte finanziaria alla quale si riferisce l'economia	Le fonti sono quelle indicate nella sezione finanziaria – finanziamento del progetto.
IMPORTO ECONOMIE	Importo economie del progetto	

2.2.4 Ribassi d'asta

La sezione è finalizzata a rilevare i ribassi d'asta registrati in fase di avvio del progetto, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, quando gli importi messi a bando non vengono interamente attribuiti ai soggetti individuati tramite la procedura di gara. Nel caso in cui il progetto preveda diverse gare di appalto va inserita un'occorrenza per ciascuna gara.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è stata selezionato. Il codice è assegnato dal sistema SIMOG dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.	
PERCENTUALE	Percentuale del ribasso d'asta	
IMPORTO	Valore economico del ribasso	
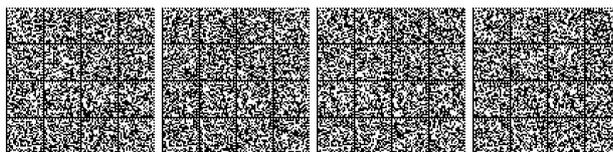
2.2.5 Impegni giuridicamente vincolanti

La rilevazione degli importi impegnati si riferisce all’atto con il quale sorge l’obbligo del soggetto beneficiario del finanziamento nei confronti del soggetto terzo (es. stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario).
L’informazione sul dato d’impegno rappresenta un’importante indicazione dell’avanzamento finanziario del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DELL’IMPEGNO	Data impegno : In generale si fa riferimento alla stipula della convenzione/contratto tra l’Amministrazione Aggiudicatrice/soggetto interessato beneficiario e l’impresa/Ente che esegue il progetto	
CODICE DELL’IMPEGNO	Codice dell’impegno nell’ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIA DI IMPEGNO	Tipologia dell’impegno : Il campo consente di distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti dalle revoche di risorse precedentemente impegnate (disimpegni).	L’informazione da fornire è: Impegno, Revoca.
IMPORTO DELL’IMPEGNO	Importo totale dell’impegno/revoca	
NOTE	Note informative caratterizzanti l’impegno	

2.2.6 Pagamenti

Il monitoraggio dei pagamenti effettuati a valere su un progetto rappresenta un indicatore non soltanto dell’avanzamento del progetto ma anche delle risorse pubbliche necessarie per far fronte al fabbisogno di liquidità degli enti responsabili delle varie fasi di realizzazione del progetto. Ai fini del presente monitoraggio va registrato l’atto di pagamento delle amministrazioni aggiudicatrici /soggetto interessato nei confronti del soggetto terzo attuatore del progetto (es. mandato di pagamento).

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA DEL PAGAMENTO	Il campo consente di valorizzare la data dell’atto di pagamento (mandato o atti equivalenti) del beneficiario.	
CODICE DEL PAGAMENTO	Codice del pagamento nell’ambito del proprio sistema contabile	
TIPOLOGIADI PAGAMENTO	Tipologia del pagamento: il campo consente di distinguere pagamenti e recuperi di somme precedentemente erogate relativamente al progetto.	L’informazione da fornire è: Pagamento; Recupero.
IMPORTO DEL PAGAMENTO	Importo totale del pagamento/recupero	
IMPORTO DEL PAGAMENTO AMMESSO	Importo relativo alla quota parte di pagamento ammessa al cofinanziamento comunitario	
IMPORTO DEL PAGAMENTO FAS	Importo del pagamento sostenuto a carico FAS	
CAUSALE DEL PAGAMENTO	Causale del pagamento	
NOTE	Note informative caratterizzanti il pagamento	
CODICE GESTIONALE	Fa riferimento al terzo livello del Piano unico dei Conti in uso nel Sistema di	

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
	Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche	

2.2.7 Piano dei Costi

La sezione è atta a rilevare le informazioni inerenti gli aspetti propriamente economici del monitoraggio. In particolar modo, il focus viene posto sulla rilevazione del valore delle attività effettuate (importo realizzato) e da effettuare (importo da realizzare) alla data di monitoraggio.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
ANNODI RIFERIMENTO	Anno di riferimento del piano	
IMPORTO REALIZZATO	Importo realizzato nell'anno	L'importo coincide con l'ammontare delle fatture ricevute
IMPORTO DA REALIZZARE	Importo da realizzare nell'anno	

2.3 SEZIONE FISICA

Il monitoraggio fisico delle opere pubbliche (dalla progettazione alla realizzazione), rappresenta un momento fondamentale di verifica delle effettive realizzazioni conseguite attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche. In quest'ambito vengono definiti anche indicatori utili a misurare l'impiego di lavoro o l'attivazione di occupazione nella realizzazione delle opere medesime (indicatori occupazionali).

2.3.1 Indicatori Realizzazione Fisica

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'avanzamento fisico del progetto.	Es.: Km – Kilometri Lineari; MQ – Metri Quadrati, ecc.
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore fisico	
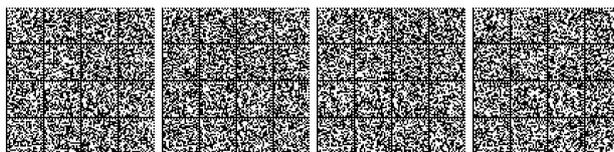
2.3.2 Indicatori Occupazionali

La rilevazione degli indicatori occupazionali è finalizzata a misurare l'occupazione o l'impiego di lavoro direttamente attivati dal progetto attraverso indicatori diversi a seconda della classificazione CUP di riferimento. Nel caso di progetti infrastrutturali viene misurato l'input diretto di lavoro necessario alla realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
INDICATORE	Una specifica variabile misurabile attraverso una determinata unità di misura (UM) individuata per monitorare l'occupazione o l'impiego di lavoro attivati dal progetto.	Es.: Occupazione creata (Unità di Misura: Numero)
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE	Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare	
VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO	Valore programmato aggiornato successivamente a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso di progetto	
VALORE IMPEGNATO	Valore all'atto dell'impegno	
VALORE A CONCLUSIONE	Valore realizzato a conclusione del progetto	
BASELINE	Valore della linea di riferimento dell'indicatore	

2.4 SEZIONE PROCEDURALE

L'inserimento dei dati procedurali del progetto è fondamentale per monitorare con precisione la tempistica di attuazione sia in termini previsionali che di effettivo espletamento

2.4.1 Iter procedurale del progetto

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative alla tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di realizzazione di un progetto, relativamente ai momenti inerenti l'inizio e la fine della singola fase. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e termine.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
FASE	Identifica la specifica fase procedurale	I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali previste (es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.)
DATA INIZIO PREVISTA	Data inizio prevista di espletamento della fase	
DATA INIZIO EFFETTIVA	Data inizio effettiva di espletamento della fase	
DATA FINE PREVISTA	Data fine prevista di espletamento della fase	
DATA FINE EFFETTIVA	Data fine effettiva di espletamento della fase	
SOGGETTO COMPETENTE PER LA FASE	Soggetto che assume la responsabilità/titolarità dell'esecuzione della fase (es. Responsabile Unico del Procedimento, conferenza di servizi, collaudatore, etc.)	
MOTIVO DELLO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento della fase	
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti ad integrazione delle altre informazioni previste	

2.4.2 Stati Avanzamento Lavori

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative agli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) in cui risulta eventualmente articolato il ciclo di vita di un progetto.
Ciascun SAL viene rilevato sia secondo un fattore temporale – data di espletamento – che finanziario, ossia indagando la quantificazione in termini di importi riconducibili all'espletamento dello stesso.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
PROGRESSIVO SAL	Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori	
DESCRIZIONE SAL	Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori	
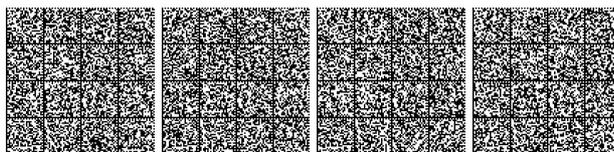
NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA EMISSIONE SAL	Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori	
IMPORTO SAL	Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori	
NOTE	Note relative allo Stato Avanzamento Lavori	
CODICE DELLA GARA	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce lo Stato Avanzamento Lavori	

2.4.3 Sospensioni

La sezione è deputata all'inserimento delle informazioni relative ad eventuali sospensioni registrate nel corso della realizzazione di un progetto, che può avvenire per circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
DATA INIZIO	Data di inizio della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto	
MOTIVIVO DELLA SOSPENSIONE	Descrizione della causa relativa alla sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto.	
DATA PREVISTA FINE SOSPENSIONE	Data prevista di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto.	
DATA EFFETTIVA FINE SOSPENSIONE	Data effettiva di termine della sospensione delle attività inerenti la realizzazione del progetto.	

2.4.4 Revoche/Rinunce

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi alla rinuncia del finanziamento da parte del soggetto aggiudicatore ed alla revoca da parte del soggetto erogante il finanziamento, con indicazione delle possibili motivazioni che portano alla revoca totale o parziale del finanziamento

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
TIPO DI REVOCA	Flag Indicante se revoca o rinuncia	L'informazione da fornire è: Revoca, Revoca parziale, Rinuncia
MOTIVO	Causa relativa alla revoca	
IMPORTO REVOCATO	Importo finanziamento revocato	
DATA	Data di revoca/ rinuncia al finanziamento	

2.5 ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI

2.5.1 Soggetti collegati ai progetti

In questa sezione vengono rilevate le informazioni anagrafiche inerenti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione del progetto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO	Ruolo del soggetto correlato al progetto	
CODICE FISCALE	Codice Fiscale del soggetto	
DENOMINAZIONE	Denominazione / ragione sociale del soggetto	
FORMA GIURIDICA	Classificazione ISTAT delle forme giuridiche	
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICA	Primi 4 digits della classificazione ATECO 2007 (classificazione ISTAT delle attività)	
CODICE ISTAT DELLA SEDE DEL SOGGETTO	Codice ISTAT composto dalla stringa Regione/Provincia/Comune di localizzazione della sede di riferimento del soggetto,	
RAPPRESENTANTE LEGALE	Nominativo del rappresentante legale del soggetto	
DIMENSIONE	Classe di dimensione delle imprese	
CLASSE DI ADDETTI	Classificazione EUROSTAT delle dimensioni delle imprese	
INDIRIZZO	Indirizzo del soggetto	
CAP	Indica il codice avviamento postale dell'indirizzo della sede legale del soggetto	

2.6 MODALITA' PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE

Le procedure per la scelta dell'offerente indicate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.Lgs 163/06 sono le seguenti:

- Aperta
- Ristretta
- Negoziata con Bando
- Negoziata senza Bando
- Dialogo competitivo
- Cottimo Fiduciario
- Gare per Project Financing (unica, doppia, su iniziativa privata, ecc.)

Il medesimo Codice stabilisce le seguenti tipologie contrattuali:

- Appalto di lavori
- Concessione di lavori
- Progettazione di partenariato pubblico-privato (Concessione di lavori, Locazione finanziaria o Leasing in costruendo, Contratto di disponibilità, Finanza di progetto, Finanza di progetto per opere strategiche e insediamenti produttivi).

2.6.1 Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Le informazioni inserite in questa sezione permettono di individuare le procedure di aggiudicazione attraverso le quali il beneficiario perviene alla scelta dell'offerente, vale a dire del soggetto che realizzerà il progetto oggetto del contratto.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
CODICE DELLA GARA	Codice Identificativo della Gara (CIG) a cui si riferisce la Procedura.	
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per l'individuazione dell'offerente/realizzatore	
TIPO DI PROCEDURA	Tipologia della Procedura di Aggiudicazione	Indicare la tipologia contrattuale e la tipologia di procedura di aggiudicazione di cui al d. lgs. 163/2006 (es. aperta, ristretta, negoziata con/senza bando, ecc.)
NOTE	Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura	
IMPORTO A BASE D'ASTA	Importo posto a base d'asta nella Procedura di Aggiudicazione	

2.6.2 Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Il presente quadro individua i campi di rilevazione dei dati relativi agli step procedurali previsti per le procedure di aggiudicazione ed alle motivazioni inerenti lo scostamento tra la data prevista ed effettiva di realizzazione di uno step.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	NOTE
STEP DELLA PROCEDURA	Codice identificativo dello step della procedura di aggiudicazione.	Per ciascuna tipologia contrattuale e procedura di aggiudicazione ex d.lgs. 163/2006 (vedi nota introduttiva della sezione par. 2.6) vanno rilevati tutti gli step previsti dal medesimo decreto (es. Pubblicazione bando, Acquisizione offerte, Aggiudicazione provvisoria, ecc.)
DATA PREVISTA	Data prevista di espletamento dello step.	
DATA EFFETTIVA	Data effettiva di espletamento dello step.	
SOGGETTO COMPETENTE	Soggetto che assume la responsabilità dell'esecuzione dello step.	
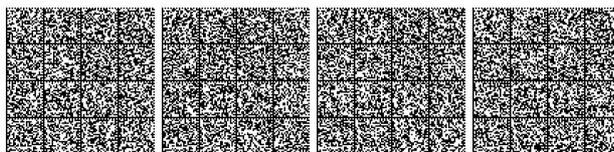
NOME CAMPO	**DESCRIZIONE**	**NOTE**
IMPORTO ALLA STIPULA	Importo desumibile alla stipula del contratto con l'offerente selezionato o all'atto di individuazione dell'ammontare dei lavori in economia.	
MOTIVO SCOSTAMENTO	Motivo dello scostamento tra data prevista ed effettiva di espletamento dello step.	
NOTE	Eventuale nota di fatti rilevanti per lo step.	

13A01930

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sovrana», in comune di Castelletto d'Orba.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sovrana» in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sovrana» in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01895

DECRETO 20 febbraio 2013.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente dell'Amore», in comune di Grimaldi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3 del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno succassivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente dell'Amore", in comune di Grimaldi (Cosenza) non è prevista alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Sorgente dell'Amore", in comune di Grimaldi (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente atto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 20 febbraio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

13A01896
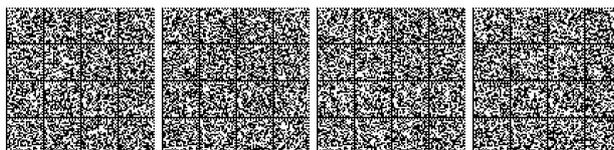
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2013.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di orzo distico iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del 23 ottobre 2012 con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta della Limagrain Italia del 12 novembre 2012 volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
13163	Orzo distico	Candy	Nickerson Reasearch Int.	Limagrain Europe

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A01934

DECRETO 13 febbraio 2013.

Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata che prevede disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale di istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo n. 30032 del 22 dicembre 2009 e il successivo decreto ministeriale integrativo n. 21932 del 17 ottobre 2011;

Visti i decreti ministeriali di costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n. 24228 del 16 novembre 2011;

Visto il parere favorevole reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0013087 del 20 giugno 2011 ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

Visto il verbale della riunione in data 24 gennaio 2012 con il quale l'Osservatorio ha espresso unanime parere favorevole sulla determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale che fa parte integrante del verbale stesso;

Considerato che, per effetto dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, le funzioni dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo sono state ricondotte all'interno dell'Ufficio ministeriale competente, il quale ha provveduto alla consultazione dei cessati componenti dello stesso Osservatorio sul marchio nazionale dell'agriturismo italiano;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale ed all'individuazione del simbolo grafico che dovrà essere impiegato per indicare le categorie di classificazione;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale come risulta nell'allegato A - «Definizione dei criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.

Art. 2.

1. Il recepimento dei criteri di classificazione adattati alle realtà regionali e alle loro normative dovrà essere effettuato in armonia con quanto previsto dalla «Procedura di applicazione a livello regionale» di cui all'allegato B - «Procedura di applicazione a livello regionale dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche» - del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province Autonome sottoporranno al parere non vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo emanerà sentiti i componenti dell'ex Osservatorio, l'eventuale proposta di adattamento predisposta secondo la metodologia unitaria approvata.

3. Nell'ambito del Programma promozionale triennale di cui all'art. 11 della legge n. 96/2006, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, metterà in atto interventi di stimolo finalizzati a favorire un armonico ed uniforme allineamento temporale dell'applicazione della metodologia unitaria approvata ed una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore turistico la conoscenza del marchio adottato.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni e sentiti gli altri componenti dell'ex Osservatorio, stabilirà tempi e modalità per effettuare verifiche sull'attuazione dei criteri di classificazione allo scopo di valutarne la funzionalità anche in ordine ad eventuali proposte riguardanti la sola ristorazione.

Art. 3.

1. È approvato il marchio nazionale dell'agriturismo italiano corredato della linea grafica di immagine coordinata che include il modulo grafico di indicazione della classificazione di cui all'allegato C; tale modulo grafico potrà essere eventualmente integrato da un modulo grafico definito a livello regionale.

2. Con successivo provvedimento ministeriale, da emanare previa intesa della Conferenza Stato - Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità applicative per l'utilizzo del marchio.

Art. 4.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione del settore agrituristico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2013

Il Ministro: CATANIA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO"

DEFINIZIONE DEI CRITERI OMOGENEI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo".

Articolo 9, comma 2

Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità' del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Articolo 15

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Premessa

La presente proposta è stata redatta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il supporto dell'Osservatorio nazionale dell'agriturismo - di cui all'art. 13 della richiamata legge n. 96/2006 - che si é avvalso degli Istituti ministeriali competenti ed ha concluso la sua attività.
Il testo riporta una metodologia per la classificazione delle aziende agrituristiche sull'intero territorio nazionale, definita sulla base dei risultati delle indagini di mercato sulle tendenze dell'offerta e della domanda in agriturismo, realizzate assieme alle Associazioni nazionali del settore.

Le finalità della proposta metodologica sono:

- proporre una griglia di requisiti omogenei che sappia sia armonizzare il lavoro già compiuto od in corso di realizzazione nei vari territori regionali sia rispondere in maniera efficace alle esigenze della domanda;
- proporre una procedura di applicazione dei requisiti che garantisca la opportuna personalizzazione del sistema a livello regionale, nel rispetto delle diverse peculiarità;
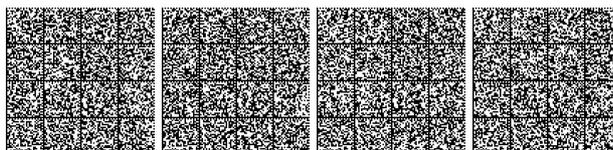
- proporre un marchio del sistema agriturismo nazionale che include un modulo grafico di indicazione della classificazione dell'azienda agrituristica.

L'eventuale adattamento, a livello regionale, del sistema di classificazione, potrà essere effettuato dalle Regioni a statuto ordinario, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, successivamente all'approvazione del sistema nazionale di classificazione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome potranno effettuare i rispettivi eventuali adattamenti "*in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione*" (art. 15, L. n. 96/2006) dandone comunque comunicazione al Ministero.

Le amministrazioni regionali sono quindi chiamate ad adattare, se ritenuto opportuno, i requisiti della metodologia unitaria alla realtà locale del settore agrituristico in relazione a:

- *criteri relativi alle caratteristiche locali delle strutture agricole produttive*
- *criteri relativi alle caratteristiche locali delle strutture di ospitalità*
- *dimensioni delle imprese e dei sistemi produttivi*
- *caratteristiche del paesaggio*
- *valorizzazione di usi e tradizioni locali*

l'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, possono effettuarsi, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione;

in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si provvederà alla compensazione dei punteggi in modo che la somma dei punteggi della sezione tematica interessata non subisca variazioni.

Le motivazioni che possono essere prese in considerazione per l'aggiunta, l'eliminazione o la variazione (di descrizione o punteggio) di un requisito, sono:

- caratteristiche prevalenti delle aziende agricole significativamente difformi dal contesto nazionale;
- particolare rilevanza, o totale irrilevanza, di alcune attività produttive o di servizio previste nel Sistema nazionale di classificazione;
- particolari aspetti strutturali legati ai prevalenti modelli regionali dell'agriturismo;
- necessità di attribuire la qualifica di requisito speciale ad alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella situazione regionale, in relazione alla configurazione della domanda agrituristica.

Attualità e funzioni della Classificazione nell'agriturismo

1. Scopi della classificazione

I principi che guidano la definizione dei Criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche si possono così sintetizzare:

- rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme
- tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica;
- valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle "attese" più significative di chi sceglie l'agriturismo per le proprie vacanze;
- tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristico, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;
- non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, ma palesemente non in sintonia con la personalità delle'agriturismo italiano (questi aspetti possono essere "descritti" dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione).
- prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l'ospite medio ha dell'agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.
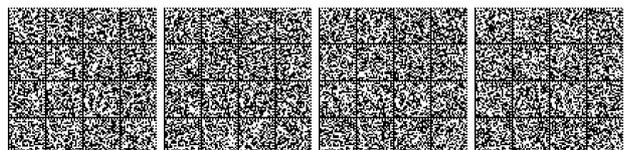
2. Procedura di classificazione

La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche può prevedersi in due modi:

- per autodichiarazione (l'azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria;

- per valutazione "esterna" (sopralluogo di autorità competenti che rilevano i requisiti, compilano il modulo, attribuiscono la categoria.

Ciascuna Regione ha facoltà di scelta fra le due soluzioni.

3. Scelta dei requisiti

I requisiti scelti per il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche sono:

- per quanto possibile, obiettivamente rilevabili da chiunque (titolare dell'azienda in caso di autodichiarazione, addetto ai sopralluoghi nel caso di valutazione "esterna")

- riconducibili a condizioni di contesto ambientale, comfort e servizi considerati "utili" dalla maggior parte dei potenziali utenti.

4. Distinzione fra classificazione e qualificazione

La classificazione si basa su "cosa" l'azienda offre, non su "come" lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi.

5. Distinzione fra classificazione e informazione

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.

Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

6. Classificazione e norme

Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione di ciascun servizio agrituristico. La classificazione, dando per assolto "a monte" il rispetto delle norme (categoria 1-simbolo), tiene conto della "consistenza" complessiva dei servizi offerti, oppure, all'interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che influiscono sulla soddisfazione dell'ospite.
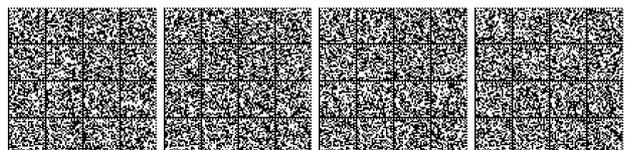
7. Quali aziende agrituristiche classificare

L'azienda agrituristica può offrire i seguenti servizi:

- alloggio

- campeggio

- ristorazione

- attività ricreative e culturali.

Si ritiene che siano da classificare, come già avviene per altri settori dell'offerta turistica, le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi.

8. Requisiti peculiari dell'agriturismo

Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell'ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate in questo schema di classificazione.

9. Requisiti non omogenei

Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell'azienda agrituristica sono spesso disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. E' necessario che la classificazione vada oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti.

10. Significato della classificazione ai fini della comprensione del consumatore

Nel corso delle indagini condotte nella fase preparatoria di elaborazione del sistema di classificazione delle aziende agrituristiche, si è delineato il contenuto, in termini di percezione da parte dell'ospite, dei cinque livelli della classifica proponibile.

Categoria 1 simbolo - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.

Categoria 2 simboli - Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità.

Categoria 3 simboli - Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.
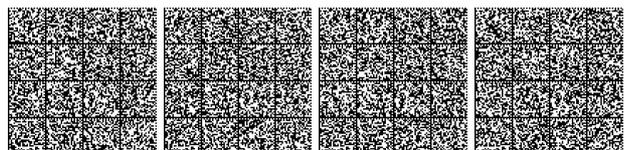
Categoria 4 simboli - Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.

Categoria 5 simboli - Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

11. IPOTESI PER LA PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agricampeggio). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.

La classificazione è articolata in cinque categorie ed evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli (da stabilire in seguito) così come già avviene per la classificazione degli alberghi, dei campeggi e di altre strutture ricettive turistiche (da 1 a 5 stelle).

La categoria di classificazione "uno" è attribuita comunque, con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica effettuato ai sensi di legge. Le categorie di classificazione dalla "due" alla "cinque" sono attribuite sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, che possono essere già previsti, oppure non previsti dalla legge regionali, oppure superiori ai minimi di legge, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio compreso tra 0,5 e 5.

I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. contesto aziendale e paesaggistico,
2. requisiti generali e di gestione,
3. Servizi e dotazioni degli alloggi,
4. Servizi e dotazioni dell'agricampeggio,
5. Servizi di ristorazione e somministrazione,
6. Servizi ed attività ricreative,
7. Attività agricole e di produzione tipica.

Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini della applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita "requisiti generali" e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.

Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l'idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.

Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).
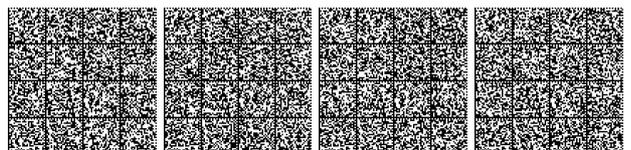
L'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come segue:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);

- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);

- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati;

Categoria 1 simbolo : non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività agrituristica rispettando le condizioni minime di legge.

Categoria 2 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	**Punteggi minimi**
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	12
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	6

Categoria 3 simboli: punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	**Punteggi minimi**
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	24
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	8
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	8
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	12
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4	

Categoria 4 simboli:punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	**Punteggi minimi**	**Nr. Min. Requisiti Spec.**
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	35	8
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	12	3
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	12	3
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	16	3
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

Categoria 5 simboli: punteggi minimi per sezione tematica:

Sezioni tematiche	Punteggi minimi	Nr. Min. Requisiti Spec.
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	50	10
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	15	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	15	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	20	4
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

Classificazione delle aziende agrituristiche

Prospetti per sezioni tematiche: requisiti e punteggi

NOTA BENE - Ad alcune condizioni fanno riferimento due o più requisiti con dimensione quantitativa crescente. Tali requisiti non sono alternativi, ma si sommano (Esempio: nel caso dei requisiti 3.1 e 3.2, se la superficie di tutte le camere da letto è superiore del 20% ai limiti minimi di legge, si sommerà il punteggio del requisito 3.1 con il punteggio del requisito 3.2).

	REQUISITO	Punteggio	Requisito speciale
	1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO		
1.1	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi rurali di pregio.	3	
1.2	Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di inquinamento acustico (vicinanza strade, ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc).	3	●
1.3	I principali edifici aziendali sono prevalentemente tradizionali del paesaggio agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, villa, ecc.)	2	
1.4	Insediamenti industriali e residenziali (esclusi paesi storici di pregio) con rilevante impatto paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea d'aria) dall'azienda	3	●
1.5	Almeno un edificio aziendale è sottoposto a vincolo storico-culturale.	0,5	
1.6	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico o paesaggistico.	2	
1.7	In azienda è presente un bosco/giardino/parco accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari.	0,5	
1.8	In azienda è presente un Impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti eolici e solari che occupano una superficie di oltre 2000 mq.	0,5	
1.9	L'azienda effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e/o dispone di un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti.	0,5	
	TOTALE SEZIONE	15	2

	Servizio	**Punti**	**Requisiti speciali**
	2. ACCOGLIENZA E GESTIONE		
2.1	Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente in azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge l'attività agrituristica.	2	
2.2	Per almeno 12 ore al giorno è presente in azienda, o comunque facilmente reperibile, chi possa curare il ricevimento e l'assistenza degli ospiti.	2	●
2.3	Almeno un addetto al ricevimento e all'assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente la lingua inglese.	2	●
2.4	Almeno un addetto al ricevimento e all'assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente almeno un'altra lingua straniera.	1	
2.5	Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di competenza attinente la degustazione di prodotti (assaggiatore, sommelier, degustatore diplomato, ecc.), la raccolta di funghi, frutti ed erbe selvatici, la conoscenza degli alimenti. L'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, corsi, conferenze, ecc.) connesse a tale competenza	1	
2.6	Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di guida turistica, cicloturistica/escursionistica e simili. l'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale competenza.	1	
2.7	E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio ombreggiato (ombra naturale o copertura).	1	
2.8	Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio, disponibile carta dei servizi per gli ospiti dove sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni sull'accoglienza, norme di comportamento, informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle vicinanze.	3	●
2.9	Sono in distribuzione, o disponibili per consultazione, pieghevoli, guide, libri, che illustrano attrattive turistiche del territorio (almeno 15 pubblicazioni).	2	●
2.10	E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a internet negli alloggi o in postazione dedicata.	2	●
2.11	L'azienda è dotata di un proprio sito internet contenente informazioni generali almeno sui seguenti argomenti: - presentazione generale dell'azienda, - attività agricola ed eventuali prodotti in vendita, - attrattive del territorio circostante, - servizi alloggiativi e/o campeggio, - ristorazione - attività ricreative, didattiche e culturali,	2	

	- listino prezzi, - carta dei servizi (regole dell'accoglienza) - percorso per raggiungere l'azienda. A ciascun argomento è dedicata almeno una pagina e, in ciascuna delle pagine descrittive, è pubblicata almeno una fotografia. I servizi di accoglienza sono indicati in quanto effettivamente prestati.		●
2.12	Il sito internet aziendale contiene informazioni dettagliate sugli argomenti indicati al punto precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei singoli prodotti propri in vendita, delle principali specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio ricreativo e culturale, ecc.).	1	
2.13	Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di Credito	1	●
2.14	L'azienda possiede una certificazione di qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o equivalente	1	
2.15	L'azienda possiede una certificazione di sistema qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente terzo	1	●
	TOTALE SEZIONE	23	8

	3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI		
3.1	Almeno metà degli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1	
3.2	Tutti gli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1	
3.3	E' disponibile il servizio giornaliero di pulizia e riassetto degli alloggi.	2	●
3.4	Tutte le camere sono dotate di servizi igienici privati completi; tutti gli appartamenti dotati di almeno un sevizio igienico completo ogni due camere da letto.	5	● (*)
3.5	Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	1	●
3.6	Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	1	
3.7	Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di detergenti per la persona.	1	●
3.8	Almeno metà degli alloggi dispone di proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	1	
3.9	Ogni alloggio dispone di un proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	1	
3.10	L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e gli spazi esterni contigui a disposizione degli alloggi, sono illuminati per la fruizione notturna.	2	●
3.11	L'azienda prepara e serve la prima colazione.	3	●
3.12	L'azienda dispone di almeno un alloggio (camera o appartamento) e del relativo servizio igienico accessibile ai disabili.	3	●
	TOTALE SEZIONE	22	7

(*): requisito speciale indispensabile per l’accesso in III, IV e V classe

4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL'AGRICAMPEGGIO			
La compilazione di questa sezione tematica non è prevista in caso di area-campeggio con meno di 3 piazzole o di semplice offerta di area di sosta non attrezzata, purchè descritta come tale nelle comunicazioni al pubblico			
4.1	Le piazzole sono tutte prevalentemente ombreggiate.	4	●
4.2	Le piazzole sono tutte con ombreggiatura naturale.	3	●
4.3	La superficie di tutte le piazzole è superiore agli 80 metri quadrati.	3	●
4.4	Tutte le piazzole sono allestite su manto erboso	1	
4.5	Almeno metà delle piazzole è dotata di barbecue.	1	
4.6	Almeno metà delle piazzole è dotata di tavolo e panche.	1	
4.7	Nei servizi igienici è disponibile almeno un pozzetto per lo scarico per WC chimici.	2	●
4.8	Nei servizi igienici è disponibile almeno un wc ogni 10 ospiti.	2	●
4.9	Nei servizi igienici è disponibile almeno una doccia chiusa ogni 10 ospiti.	1	●
4.10	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavabo per igiene personale dotato di presa di elettricità, ogni 10 ospiti.	1	
4.11	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavello per stoviglie ogni 10 ospiti.	1	
4.12	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavatoio per biancheria ogni 15 ospiti.	1	
4.13	Sono disponibili prese di elettricità in tutte le piazzole.	1	
4.14	E' disponibile almeno una presa d'acqua ogni due piazzole.		
	L'agricampeggio è accessibile ai disabili e dispone di almeno un servizio igienico completo ad essi dedicato.	2	●
4.15			
	TOTALE SEZIONE	24	7

	5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE		
5.1	Ogni sala di ristorazione ospita non più di 60 persone	2	●
5.2	Nel menu sono indicati i principali ingredienti di produzione aziendale.	2	●
5.3	Nel menu è indicata la provenienza dei principali ingredienti di produzione locale (aziende agricole o artigiani alimentari).	2	
5.4	L'azienda somministra prevalentemente vini di produzione propria	1	
5.5	L'azienda somministra prevalentemente olio d'oliva e/o olive da mensa di produzione propria.	1	
5.6	L'azienda somministra prevalentemente ortaggi e legumi di produzione propria.	1	
5.7	L'azienda somministra prevalentemente carni e/o pesce di produzione propria.	1	
5.8	L'azienda somministra prevalentemente salumi di produzione propria.	1	
5.9	L'azienda somministra prevalentemente formaggi di produzione propria.	1	
5.10	L'azienda somministra prevalentemente frutta, succhi di frutta, miele e dolci di produzione propria.	1	
5.11	L'azienda utilizza e/o somministra abitualmente almeno tre prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT e classificati tradizionali, evidenziando tale caratteristica nel menu.	2	●
5.12	L'azienda somministra prevalentemente piatti tradizionali del territorio preparati con prodotti freschi di stagione.	2	●
5.13	L'azienda prepara menu per celiaci.	2	●
5.14	L'azienda prepara menu per vegetariani.	2	
5.15	L'azienda prepara menu interamente biologici.	1	
5.16	L'azienda non somministra prodotti congelati o surgelati che non siano propri.	2	
5.17	La sala ristorante e un annesso servizio igienico sono accessibili ai disabili.	2	●
5.18	L'azienda organizza degustazioni guidate, menu a tema, eventi enogastronomici (almeno 10 nell'anno).	2	
	TOTALE SEZIONE	28	6

	6. SERVIZI ED ATTIVITA' RICREATIVE		
6.1	A tutti gli ospiti viene proposta la visita dell'azienda con presentazione delle attività agricole.	2	●
6.2	E' disponibile un'area relax all'aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-solarium (almeno 10 mq per ospite o 200 mq complessivi).	2	
6.3	Sono disponibili attrezzature per il gioco all'aperto, escluse quelle per bambini di cui al punto 6.7 (almeno uno fra ping pong, bocce, minigolf, tiro con l'arco, calcetto, pallavolo, ecc.).	1	
6.4	Si organizzano escursioni a cavallo con guida abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	2	●
6.5	Si organizzano lezioni di equitazione con istruttore abilitato (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	2	
6.6	Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno una ogni 4 posti letto).	2	
6.7	Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq).	2	●
6.8	E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con superficie minima di 25 mq).	2	●
6.9	L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o faunistico-venatoria.	0,5	
6.10	L'azienda organizza servizi per il benessere della persona (centro-benesere, beauty farm, ecc.) basati prevalentemente sull'impiego di prodotti naturali propri o locali.	0,5	
6.11	Si organizzano attività didattiche legate alla conoscenza dell'agricoltura, della natura, dell'enogastronomia, dell'artigianato.	2	
6.12	L'azienda è ufficialmente riconosciuta "fattoria didattica" ed iscritta nell'apposito albo regionale	1	
6.13	E' presente in azienda una raccolta organizzata di testimonianze storiche dell'agricoltura e della comunità rurale (almeno 30 reperti con schede descrittive).	1	
6.14	E' disponibile una sala comune con televisione o la televisione negli alloggi.	1	
6.15	L'azienda ha stabilito convenzioni con operatori del territorio per la fruizione di servizi di accoglienza non disponibili al proprio interno (convenzioni documentate per almeno tre servizi; esempio: ristoranti, visite culturali guidate, escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, centri sportivi, osservazioni naturalistiche ecc.).	1	●
	TOTALE SEZIONE	22	5

	7. ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA		
7.1	Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in materie agrarie, alimentari o naturalistiche.	1	●
7.2	L'azienda è certificata biologica.	2	●
7.3	In azienda è presente un vigneto (almeno 0,5 ettari).	1	
7.4	In azienda è presente un oliveto (almeno 0,5 ettari).	1	
7.5	In azienda è presente un frutteto (almeno 0,5 ettari).	1	
7.6	In azienda è presente un orto (almeno 500 mq).	1	
7.7	In azienda è attiva una cantina (visitabile) per la produzione di vino.	2	
7.8	In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la produzione di formaggio.	2	
7.9	In azienda è attivo un laboratorio (visitabile) per la produzione di salumi.	2	
7.10	In azienda è presente un allevamento dimostrativo di animali (almeno un capo tra bovini, equini, ovini, caprini, suini) e/o almeno 10 capi di animali da cortile (polli, conigli, oche, ecc.).	1	
7.11	In azienda è presente un significativo allevamento di animali (almeno 20 capi tra bovini, equini, ovini, caprini e suini, oppure almeno 80 capi di animali da cortile).	2	
7.12	L'azienda alleva api e produce miele.	1	
7.13	L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà, vegetale o animale, tradizionale del luogo, a tutela della biodiversità agraria.	2	
7.14	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti vegetali propri allo stato fresco: (almeno 5 specie)	1	●
7.15	L'azienda effettua la vendita diretta di carni o pesce di produzione propria	2	
7.16	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri trasformati: (almeno un genere fra vino, aceto, grappa, olio, formaggi, salumi, miele e altri prodotti dell'apicoltura, conserve di ortaggi, conserve di frutta, conserve di carne/pesce).	3	
7.17	E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o vendita diretta dei prodotti.	1	●
7.18	L'azienda produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata "tradizionale".	1	●
	TOTALE SEZIONE	27	5

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2 DELLA LEGGE 96/2006, RECANTE "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO"

PROCEDURA DI APPLICAZIONE A LIVELLO REGIONALE DEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

In conformità a quanto previsto dall'ex Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo, le Amministrazioni regionali e delle Provincie Autonome interessate ad applicare sul proprio territorio la metodologia comune per la classifica dell'agriturismo possono utilizzare il presente schema utile a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la proposta messa a punto.

In linea di principio è bene tenere conto della tabella riepilogativa dei punteggi e dei requisiti speciali qui di seguito riportata, ed in particolare della sezione riportata in giallo (soglie e n. requisiti) che non può essere modificata.

					SOGLIE PUNTEGGIO PER I PASSAGGI DI CATEGORIA				REQUISITI SPECIALI		
TEMA	**N.**	**SEZIONE**	**punteggio massimo**	**TOTALE PER SEZIONE**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**TOTALE PER SEZIONE**	**IV**	**V**
REQUISITI GENERALI	1	contesto	**15**	87	12	24	35	50	20	8	10
	2	accoglienza	**23**								
	6	dotazioni	**22**								
	7	servizi e	**27**								
ALLOGGIO	3	caratteristich	**22**	22	4	8	12	15	7	3	4
AGRICAMPEGGIO	4	caratteristiche	**24**	24	4	8	12	15	7	3	4
RISTORAZIONE	5	caratteristiche servizio	**28**	28	6	12	16	20	6	3	4
		TOTALE			**26**	**52**	**75**	**100**	**40**	**17**	**22**

Per quanto riguarda invece l'eventuale introduzione di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali, si conformerà alla seguente regola:

- L'impostazione del Sistema unitario di classificazione definito a livello nazionale è recepita, a livello regionale, per quanto riguarda la previsione delle sette sezioni tematiche, dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna sezione, dei requisiti (con i corrispondenti punteggi) non riconducibili a peculiarità territoriali, dei requisiti speciali e delle soglie di ingresso nelle diverse categorie;
- l'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, la modifica della descrizione di un requisito esistente, possono effettuarsi, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove ricorrano motivate ragioni connesse alla espressione di peculiarità territoriali significative ai fini della classificazione;
- in caso di aggiunta o eliminazione di un requisito, si provvederà alla compensazione dei punteggi in modo che la somma dei punteggi della sezione tematica interessata non subisca variazioni.

Le motivazioni che possono essere prese in considerazione per l'aggiunta, l'eliminazione o la variazione (di descrizione o punteggio) di un requisito, sono:

- caratteristiche prevalenti delle aziende agricole significativamente difformi dal contesto nazionale;
- particolare rilevanza, o totale irrilevanza, di alcune attività produttive o di servizio previste nel Sistema nazionale di classificazione;
- particolari aspetti strutturali legati ai prevalenti modelli regionali dell'agriturismo;
- necessità di attribuire la qualifica di requisito speciale ad alcuni requisiti ritenuti di particolare importanza nella situazione regionale, in relazione alla configurazione della domanda agrituristica.

A questo scopo è stata predisposta la tabella allegata dove possono essere riportati gli emendamenti previsti a livello regionale

	REQUISITO	Punteggio	Requisito speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
	1. CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO					
1.1	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono collocati in un fondo di almeno 2 ha. o in borghi rurali di pregio.	3				
1.2	Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di inquinamento acustico (vicinanza strade, ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc).	3	●			
1.3	I principali edifici aziendali sono prevalentemente-tradizionali del paesaggio agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, villa, ecc.)	2				
1.4	Insediamenti industriali e residenziali (esclusi paesi storici di pregio) con rilevante impatto paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea d'aria) dall'azienda	3	●			
1.5	Almeno un edificio aziendale è sottoposto a vincolo storico-culturale.	0,5				
1.6	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico o paesaggistico.	2				
1.7	In azienda è presente un bosco/giardino/parco accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari.	0,5				
1.8	In azienda è presente un Impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti eolici e solari che occupano una superficie di oltre 2000 mq.	0,5				
1.9	L'azienda effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e/o dispone di un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti.	0,5				

	Servizio	**Punti**	**Requisito speciali**	**Nuovo Punteggio**	**Modifica Requisito speciale**	**Requisito eliminato**
	2. ACCOGLIENZA E GESTIONE					
2.1	Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente in azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge l'attività agrituristica.	2				
2.2	Per almeno 12 ore al giorno è presente in azienda, o comunque facilmente reperibile, chi possa curare il ricevimento e l'assistenza degli ospiti.	2	●			
2.3	Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente la lingua inglese.	2	●			
2.4	Almeno un addetto al ricevimento e all’assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente almeno un’altra lingua straniera.	1				
2.5	Almeno un operatore dell’azienda possiede un attestato di competenza attinente la degustazione di prodotti (assaggiatore, sommelier, degustatore diplomato, ecc.), la raccolta di funghi, frutti ed erbe selvatici, la conoscenza degli alimenti. L’azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, corsi, conferenze, ecc.) connesse a tale competenza	1				
2.6	Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di guida turistica, cicloturistica/escursionistica e simili. l'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale competenza.	1				
2.7	E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio ombreggiato (ombra naturale o copertura).	1				
2.8	Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio, disponibile carta dei	3				

	servizi per gli ospiti dove sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni sull'accoglienza, norme di comportamento, informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle vicinanze.		●			
2.9	Sono in distribuzione, o disponibili per consultazione, pieghevoli, guide, libri, che illustrano attrattive turistiche del territorio (almeno 15 pubblicazioni).	2	●			
2.10	E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a internet negli alloggi o in postazione dedicata.	2	●			
2.11	L'azienda è dotata di un proprio sito internet contenente informazioni generali almeno sui seguenti argomenti: - presentazione generale dell'azienda, - attività agricola ed eventuali prodotti in vendita, - attrattive del territorio circostante, - servizi alloggiativi e/o campeggio, - ristorazione - attività ricreative, didattiche e culturali, - listino prezzi, - carta dei servizi (regole dell'accoglienza) - percorso per raggiungere l'azienda. A ciascun argomento è dedicata almeno una pagina e, in ciascuna delle pagine descrittive, è pubblicata almeno una fotografia. I servizi di accoglienza sono indicati in quanto effettivamente prestati.	2	●			
2.12	Il sito internet aziendale contiene informazioni dettagliate sugli argomenti indicati al punto precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei singoli prodotti propri in vendita, delle principali	1				

	specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio ricreativo e culturale, ecc.).					
2.13	Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di Credito	1	●			
2.14	L'azienda possiede una certificazione di qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o equivalente	1				
2.15	L'azienda possiede una certificazione di sistema qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente terzo	1	●			
	TOTALE SEZIONE	23	8			

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

____
____
____
____
____

Motivazioni della cancellazione o di nuove attribuzione dei requisiti speciali

____
____
____
____
____
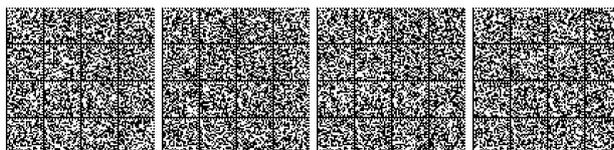
	3. SERVIZI E DOTAZIONI DEGLI ALLOGGI	Punteggio	Requisito speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
3.1	Almeno metà degli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1				
3.2	Tutti gli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1				
3.3	E' disponibile il servizio giornaliero di pulizia e riassetto degli alloggi.	2	●			
3.4	Tutte le camere sono dotate di servizi igienici privati completi; tutti gli appartamenti dotati di almeno un sevizio igienico completo ogni due camere da letto.	5	● (*)			
3.5	Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	1	●			
3.6	Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	1				
3.7	Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di detergenti per la persona.	1	●			
3.8	Almeno metà degli alloggi dispone di proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	1				
3.9	Ogni alloggio dispone di un proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	1				
3.10	L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e gli spazi esterni contigui a disposizione degli alloggi, sono illuminati per la fruizione notturna.	2	●			
3.11	L'azienda prepara e serve la prima colazione.	3	●			
3.12	L'azienda dispone di almeno un alloggio (camera o appartamento) e del relativo servizio igienico	3	●			

	accessibile ai disabili.					
	TOTALE SEZIONE	22	7			

(*): requisito speciale indispensabile per l’accesso in III, IV e V classe

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

____
____
____
____
____

Motivazioni della cancellazione o di nuove attribuzione dei requisiti speciali

____
____
____
____
____

	4. SERVIZI E DOTAZIONI DELL'AGRICAMPEGGIO	Nuovo Punteggio	Requisito speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
La compilazione di questa sezione tematica non è prevista in caso di area-campeggio con meno di 3 piazzole o di semplice offerta di area di sosta non attrezzata, purchè descritta come tale nelle comunicazioni al pubblico						
4.1	Le piazzole sono tutte prevalentemente ombreggiate.	4	●			
4.2	Le piazzole sono tutte con ombreggiatura naturale.	3	●			
4.3	La superficie di tutte le piazzole è superiore agli 80 metri quadrati.	3	●			
4.4	Tutte le piazzole sono allestite su manto erboso	1				
4.5	Almeno metà delle piazzole è dotata di barbecue.	1				
4.6	Almeno metà delle piazzole è dotata di tavolo e panche.	1				
4.7	Nei servizi igienici è disponibile almeno un pozzetto per lo scarico per WC chimici.	2	●			
4.8	Nei servizi igienici è disponibile almeno un wc ogni 10 ospiti.	2	●			
4.9	Nei servizi igienici è disponibile almeno una doccia chiusa ogni 10 ospiti.	1	●			
4.10	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavabo per igiene personale dotato di presa di elettricità, ogni 10 ospiti.	1				
4.11	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavello per stoviglie ogni 10 ospiti.	1				
4.12	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavatoio per biancheria ogni 15 ospiti.	1				
4.13	Sono disponibili prese di elettricità in tutte le piazzole.	1				
4.14	E' disponibile almeno una presa d'acqua ogni due piazzole.					
	L'agricampeggio è accessibile ai disabili e dispone di almeno un servizio igienico completo ad essi	2	●			

	dedicato.					
4.15						
	TOTALE SEZIONE	24	7			

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

____
____
____
____
____

Motivazioni della cancellazione o di nuove attribuzione dei requisiti speciali

____
____
____
____
____

	5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE	Punteggio	Req. speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
5.1	Ogni sala di ristorazione ospita non più di 60 persone	2	●			
5.2	Nel menu sono indicati i principali ingredienti di produzione aziendale.	2	●			
5.3	Nel menu è indicata la provenienza dei principali ingredienti di produzione locale (aziende agricole o artigiani alimentari).	2				
5.4	L'azienda somministra prevalentemente vini di produzione propria	1				
5.5	L'azienda somministra prevalentemente olio d'oliva e/o olive da mensa di produzione propria.	1				
5.6	L'azienda somministra prevalentemente ortaggi e legumi di produzione propria.	1				
5.7	L'azienda somministra prevalentemente carni e/o pesce di produzione propria.	1				
5.8	L'azienda somministra prevalentemente salumi di produzione propria.	1				
5.9	L'azienda somministra prevalentemente formaggi di produzione propria.	1				
5.10	L'azienda somministra prevalentemente frutta, succhi di frutta, miele e dolci di produzione propria.	1				
5.11	L'azienda utilizza e/o somministra abitualmente almeno tre prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT e classificati tradizionali, evidenziando tale caratteristica nel menu.	2	●			
5.12	L'azienda somministra prevalentemente piatti tradizionali del territorio preparati con prodotti freschi di stagione.	2	●			
5.13	L'azienda prepara menu per celiaci.	2	●			

5.14	L'azienda prepara menu per vegetariani.	2				
5.15	L'azienda prepara menu interamente biologici.	1				
5.16	L'azienda non somministra prodotti congelati o surgelati che non siano propri.	2				
5.17	La sala ristorante e un annesso servizio igienico sono accessibili ai disabili.	2	●			
5.18	L'azienda organizza degustazioni guidate, menu a tema, eventi enogastronomici (almeno 10 nell'anno).	2				
	TOTALE SEZIONE	28	6			

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

____
____
____
____
____

Motivazioni della cancellazione o di nuove attribuzione dei requisiti speciali

____
____
____
____
____

	6. SERVIZI ED ATTIVITA' RICREATIVE	Punteggio	Requisito speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
6.1	A tutti gli ospiti viene proposta la visita dell'azienda con presentazione delle attività agricole.	2	●			
6.2	E' disponibile un'area relax all'aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-solarium (almeno 10 mq per ospite o 200 mq complessivi).	2				
6.3	Sono disponibili attrezzature per il gioco all'aperto, escluse quelle per bambini di cui al punto 6.7 (almeno uno fra ping pong, bocce, minigolf, tiro con l'arco, calcetto, pallavolo, ecc.).	1				
6.4	Si organizzano escursioni a cavallo con guida abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	2	●			
6.5	Si organizzano lezioni di equitazione con istruttore abilitato (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	2				
6.6	Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno una ogni 4 posti letto).	2				
6.7	Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq).	2	●			
6.8	E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con superficie minima di 25 mq).	2	●			
6.9	L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o faunistico-venatoria.	0,5				
6.10	L'azienda organizza servizi per il benessere della persona (centro-benesere, beauty farm, ecc.) basati prevalentemente sull'impiego di prodotti naturali propri o locali.	0,5				

6.11	Si organizzano attività didattiche legate alla conoscenza dell'agricoltura, della natura, dell'enogastronomia, dell'artigianato.	2				
6.12	L'azienda è ufficialmente riconosciuta "fattoria didattica" ed iscritta nell'apposito albo regionale	1				
6.13	E' presente in azienda una raccolta organizzata di testimonianze storiche dell'agricoltura e della comunità rurale (almeno 30 reperti con schede descrittive).	1				
6.14	E' disponibile una sala comune con televisione o la televisione negli alloggi.	1				
6.15	L'azienda ha stabilito convenzioni con operatori del territorio per la fruizione di servizi di accoglienza non disponibili al proprio interno (convenzioni documentate per almeno tre servizi; esempio: ristoranti, visite culturali guidate, escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, centri sportivi, osservazioni naturalistiche ecc.).	1	●			
	TOTALE SEZIONE	22	5			

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

	7. ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA	Punt	Req. speciale	Nuovo Punteggio	Modifica Requisito speciale	Requisito eliminato
7.1	Il titolare dell'azienda è laureato o diplomato in materie agrarie, alimentari o naturalistiche.	1	●			
7.2	L'azienda è certificata biologica.	2	●			
7.3	In azienda è presente un vigneto (almeno 0,5 ettari).	1				
7.4	In azienda è presente un oliveto (almeno 0,5 ettari).	1				
7.5	In azienda è presente un frutteto (almeno 0,5 ettari).	1				
7.6	In azienda è presente un orto (almeno 500 mq).	1				
7.7	In azienda è attiva una cantina (visitabile) per la produzione di vino.	2				
7.8	In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la produzione di formaggio.	2				
7.9	In azienda è attivo un laboratorio (visitabile) per la produzione di salumi.	2				
7.10	In azienda è presente un allevamento dimostrativo di animali (almeno un capo tra bovini, equini, ovini, caprini, suini) e/o almeno 10 capi di animali da cortile (polli, conigli, oche, ecc.).	1				
7.11	In azienda è presente un significativo allevamento di animali (almeno 20 capi tra bovini, equini, ovini, caprini e suini, oppure almeno 80 capi di animali da cortile).	2				
7.12	L'azienda alleva api e produce miele.	1				
7.13	L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà, vegetale o animale, tradizionale del luogo, a tutela della biodiversità agraria.	2				
7.14	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti vegetali propri allo stato fresco: (almeno 5 specie)	1	●			
7.15	L'azienda effettua la vendita diretta di carni o pesce di produzione propria	2				
7.16	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri trasformati: (almeno un genere fra vino, aceto, grappa, olio,	3				

	formaggi, salumi, miele e altri prodotti dell'apicoltura, conserve di ortaggi, conserve di frutta, conserve di carne/pesce).					
7.17	E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o vendita diretta dei prodotti.	1	●			
7.18	L'azienda produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata "tradizionale".	1	●			
	TOTALE SEZIONE	27	5			

OSSERVAZIONI SULLA SEZIONE

Motivazioni delle modifiche della descrizione dei requisiti

____
____
____
____
____

Motivazioni delle proposte di nuovi requisiti sostitutivi

____
____
____
____
____

Motivazioni della cancellazione o di nuove attribuzione dei requisiti speciali

____
____
____
____
____

ALLEGATO *C*

agriturismo
italia

13A01897

DECRETO 13 febbraio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010;

Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Contea di Sclafani";

Vista la domanda presentata tramite la Regione Siciliana dall'Organizzazione Produttori Consorzio Tutela Vini Contea di Sclafani, datata 3 agosto 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Contea di Sclafani", al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione "Sicilia" quale unità geografica più ampia, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Siciliana dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani" in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Contea di Sclafani" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente comma:

«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Contea di Sclafani", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01902
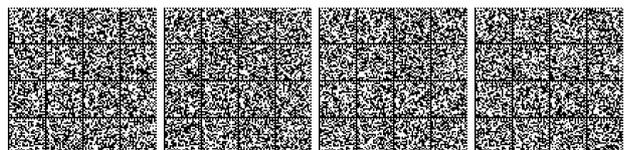
DECRETO 14 febbraio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Soprèssa Vicentina";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 53 del 5 marzo 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Soprèssa Vicentina";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 febbraio 2010;

Considerato che il "Consorzio Tutela Soprèssa Vicentina" non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Soprèssa Vicentina" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 febbraio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con decreto 18 febbraio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Soprèssa Vicentina", registrata con il Regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 febbraio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 14 febbraio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A01903

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 febbraio 2013.

Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, prevedente che le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell'allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell'art. 2-*quater*, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto il comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo

1. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n.110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti» è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

2. Per il gas propano ottenuto dalla idrogenazione degli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie il contenuto energetico per peso, ovvero il potere calorifico inferiore, è pari a 46,3 MJ/Kg.

3. Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'art. 33, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, contribuiscono nella misura di 86,4 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 85,3 grammi di olio vegetale idrotrattato per ogni 100 grammi di olio di palma. Gli oli vegetali utilizzati in carica agli impianti di desolforazione del gasolio nelle raffinerie contribuiscono altresì al rispetto del citato obbligo nella misura di 5,0 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di colza, di soia o di girasole e nella misura di 5,2 grammi di gas propano per ogni 100 grammi di olio di palma, qualora tale gas propano sia immesso in consumo per uso carburazione.

Art. 2.

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
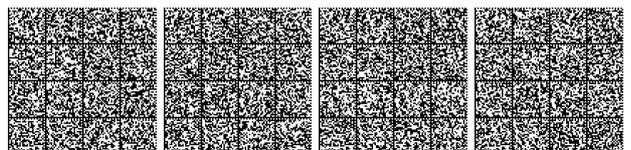
Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Allegato 1: Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti

Carburante	Massa volumica a 15° C	Potere calorifico Inferiore		
	kg/dm^3	*Gcal/tonn*	*MJ/kg*	*MJ/ dm^3*
Gasolio	0,840	10,270	43,0	36,1
Benzina	0,750	10,342	43,3	32,5
Biodiesel	0,880	8,932	37,4	32,9
Bioetanolo	0,790	6,305	26,4	20,9
ETBE (°)	0,740	8,574	35,9	26,6
Gas propano	0,470 (liquido)	11,606	46,3	21,8
Biometanolo	0,796	4,778	20,0	15,9
BioMTBE (°°)	0,745	8,361	35,0	26,1
BioDME	0,670	6,689	28,0	18,8
BioTAEE (°°°)	0,750	9,078	38,0	28,5
Biobutanolo	0,813	7,883	33,0	26,8
Diesel Fisher-Tropsch	0,779	10,511	44,0	34,3
Olio Vegetale Idrotrattato	0,779	10,511	44,0	34,3
Olio Vegetale Puro	0,919	8,839	37,0	34,0
Biogas (°°°°)		11,945	50	

(°) considerato rinnovabile per il 47% in volume
(°°) considerato rinnovabile per il 36% in volume
(°°°) considerato rinnovabile per il 29% in volume
(°°°°) immesso in consumo come biometano

13A02006

DECRETO 14 febbraio 2013.

Sistema nazionale di premialità in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo (nel seguito: obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma 5 dell'art. 33 predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

Visto l'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che attribuisce identica maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di bio carburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità;

Considerato che per tali finalità, fatto salvo il comma 5 del predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di bio carburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1 ° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal l gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 ed il successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
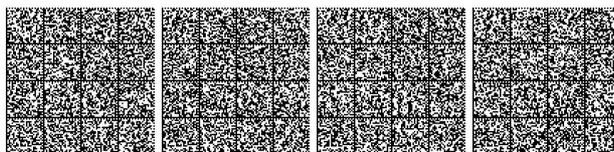
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 33, comma 7, del decreto legislative 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, disciplina le modalità con le quali, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, è riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti:

a) biocarburanti, diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

b) biocarburanti diversi da quelli di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%.

2. Resta fermo, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione richiamata al comma 1, il rispetto dei requisiti di sostenibilità, da attestare con un certificato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 recante modifiche al decreto 23 gennaio 2012 recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente decreto, trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e del comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni.

4. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 2.

Maggiorazione

1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente decreto.

2. I soggetti titolari di impianti di produzione di biocarburanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, che intendono ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al comma 1, devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, un'istanza di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico, tramite un apposito registro telematico di accreditamento predisposto a tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, verifica sulla banca dati «SEED (System for the Exchange of Excise Data) on Europa» entro il 28 febbraio di ogni anno, l'effettiva esistenza dei codici di accisa comunicati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito web l'elenco degli impianti accreditati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3.

Requisiti per l'accreditamento

1. Per gli impianti ubicati sul territorio nazionale, l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;

b) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio;

c) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione;

d) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;

2. Per gli impianti situati in altri Paesi dell'Unione europea e, limitatamente alle maggiorazioni di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, per gli impianti situati nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa o indicazioni a questi equivalenti;

b) i provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

c) la capacità produttiva, espressa in tonnellate, certificata dalle competenti autorità nazionali;
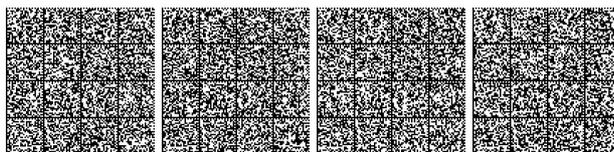
d) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale o indicazioni a questi equivalenti.

3. I documenti di cui al comma 2 dovranno essere accompagnati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana asseverata dal tribunale.

4. Non saranno ammesse le istanze presentate incomplete o prive della documentazione richiesta.

Art. 4.

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti che beneficiano della maggiorazione

1. Verificato il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, e successive modificazioni il Ministero dello sviluppo economico, - ai sensi del comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni - entro il 3 I maggio di ogni anno, a decorrere dal 2013, rilascia ai soggetti obbligati di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, che hanno immesso in consumo biocarburanti, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, un certificato di immissione in consumo che tiene conto della maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INERENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A)

Art. 5.

Modalità per il riconoscimento della maggiorazione

1. Hanno diritto alla maggiorazione i biocarburanti prodotti in impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati negli Stati dell'Unione europea e che utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati.

2. Il rispetto dei requisiti di provenienza e di tracciabilità delle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti di cui al comma precedente, deve essere garantito mediante l'applicazione di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Art. 6.

Controlli

1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle ditte accreditate, verifica le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione sulla base di quanto previsto all'art. 5, comma 2. Tale verifica viene effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% dei quantitativi certificati e i costi di tali controlli saranno a carico di tutti i soggetti che richiedono di accedere alle maggiorazioni di cui al precedente art. 5, comma 1, in funzione dei relativi quantitativi certificati da ciascun soggetto.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei dati disponibili in ambito nazionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anche tramite l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché di quelli eventualmente forniti, su richiesta, dall'Agenzia delle dogane.

3. I controlli presso gli spazi doganali, i depositi fiscali e gli altri impianti in cui sono presenti i prodotti sottoposti ad accisa sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo le disposizioni allo scopo applicabili del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

4. Qualora, sulla base dei riscontri documentali di cui al comma l, si rendano necessari i controlli in forma di accesso di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico inoltra apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, fornendo indicazione delle ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. Per i controlli necessari ai fini del presente articolo ai biocarburanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'accertamento qualitativo condotto dall'Agenzia delle dogane presso i depositi fiscali di produzione e di importazione è valido ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

6. Gli oneri gestionali di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 comprendono anche i costi connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento ed alla fornitura dei dati di cui al comma 2, nonché gli oneri di cui alle attività di controllo previste dal presente articolo, e dall'art. 8.

TITOLO III

MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B)

Art. 7.

Modalità per il riconoscimento della maggiorazione

1. Ogni anno, a partire dal 2013, entro il 31 gennaio, i soggetti obbligati che intendono ottenere il riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, comunicano al Ministero dello sviluppo economico i quantitativi complessivi, espressi in Giga calorie, di benzina e gasolio come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni, destinati all'uso extra-rete, nei quali, nell'anno precedente, è stata miscelata una quantità di biocarburanti pari al 25%. Gli stessi soggetti trasmettono, contestualmente, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerente l'indicazione dei soggetti destinatari del prodotto, dell'ubicazione del deposito, dell'eventuale codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e delle relative quantità fornite nell'anno precedente.

Art. 8.

Controlli di destinazione del prodotto all'extra-rete

1. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra annualmente la corrispondenza delle dichiarazioni di cui all'art. 7 sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti, su richiesta, dall'Agenzia delle dogane.

2. Qualora, in base ai riscontri documentali di cui al comma 1, si rendano necessari i controlli in forma di accesso, trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi da 3 a 6.

3. Gli oneri gestionali di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 comprendono anche i costi connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento ed alla fornitura dei dati di cui al comma 2, nonché gli oneri di cui alle attività di controllo previste dal presente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Modalità operative

1. Il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita le competenze operative e gestionali previste dal presente decreto anche avvalendosi del gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) attraverso una apposita convenzione con oneri stabiliti dal decreto di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. La convenzione di cui al comma 1, sarà stipulata successivamente alla emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e comunque nei limiti di spesa che trovano copertura dal medesimo decreto.

Art. 10.

Norme transitorie

1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 28, relativamente ai biocarburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2012 alla data di cui al successivo comma 2, è contabilizzata anche in mancanza dell' accreditamento previsto dall'art. 2 comma 2, 3 e 4.

2. Per il 2012 non è necessario procedere all'accreditamento di cui all'art. 2 comma 2. Per il 2013 l'istanza di accreditamento prevista dall'art. 2 comma 2 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il 2013 i termini indicati dall'art. 2 comma 3 e 4 sono prorogati rispettivamente a 105 giorni ed a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assicura il necessario collegamento per il trasferimento di tutte le informazioni disponibili presso la stessa amministrazione fino al 31 dicembre 2012 al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A02007
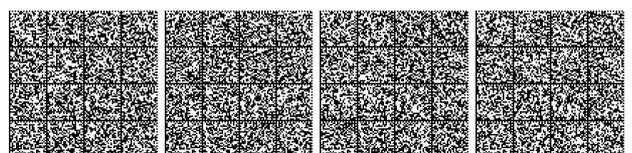
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 ottobre 2012.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità, per l'anno 2013. (Delibera n. 478/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera dell'Autorità;

Ritenuto di fissare la misura della contribuzione per l'anno 2013 secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 65, 66, 68, nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del bilancio civilistico o corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali) iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera;

Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dell'1,9 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

Considerato che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità;

Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attività sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità, nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi nel Registro degli operatori di comunicazione;

Ritenuto di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in "stato di crisi" avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società per l'attività svolta nel mercato di competenza dell'Autorità;

Vista la relazione illustrativa del Servizio organizzazione, bilancio e programmazione d'intesa con il Segretario Generale Vicario e con il Vice Segretario Generale;

Rilevato che le proposte modalità di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

Udita la relazione illustrativa del Presidente, relatore ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, è fissata in misura pari all'1,9 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. Sul sito web dell'Autorità saranno pubblicate le istruzioni relative all'applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalità per il versamento del contributo.

2. Il contributo è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi.

3. Le ipotesi in cui è ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

5. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi.
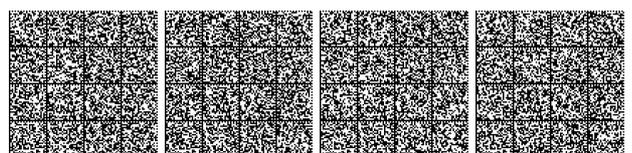
6. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

7. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2012.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo da eseguire entro il 30 aprile 2013, deve essere effettuato sul c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2013, i dati anagrafici ed economici richiesti e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonché l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

Il Presidente: CARDANI

ALLEGATO

AVVERTENZA.

La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 18 ottobre 2012, n. 478/12/CONS, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2013.

La delibera è stata approvata, ai fini della sua esecutività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2013, ex art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/.

13A01906

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla determina n. 53 del 21 gennaio 2013, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «TROBALT» (retigabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.

Si comunica che la presente scheda di monitoraggio relativa alla specialità medicinale TROBALT è da intendersi allegata alla determinazione n. 53 del 21 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 30 del 5 febbraio 2013, di cui costituisce parte integrante.

ALLEGATO

Scheda di monitoraggio Trobalt® (retigabina)

E   Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità
O   Campo obbligatorio

Legenda:

RP	**R**egistrazione **P**aziente
E_DC	**E**leggibilità e **D**ati **C**linici
PT	**P**iano **T**erapeutico
RV_Fup	**RiV**alutazione e Follow up
FT	**F**ine **T**rattamento

Scheda di arruolamento e PT
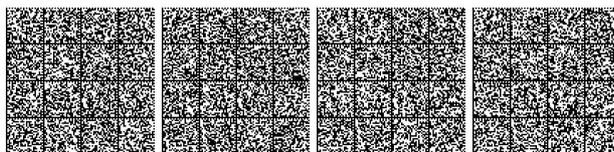
Eleggibilità e Dati Clinici

Si prega di fare riferimento al RCP di Trobalt

Trobalt è indicato come trattamento aggiuntivo delle crisi parziali con o senza generalizzazione secondaria negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni affetti da epilessia

O	Diagnosi	Crisi parziali con generalizzazione secondaria Crisi parziali senza generalizzazione secondaria Crisi con cadute	
O	Frequanza degli episodi	Mensile Plurimensile Plurisettimanale Giornaliera Plurigiornaliera	

Dati clinici

O	Diagnosi di epilessia (anni)	...	
O	Peso del paziente (kg)	..	
O	Altezza del paziente (m)	...	
O	BMI	*automatico*	
O	Clearance creatininia (ml/min)	< 50 50 - 80 > 80	*alert posologia*
O	Insufficienza epatica (Classificazione di Child-Pugh)	Child Pugh A Child Pugh B Child Pugh C	*alert posologia*

*** Pazienti ≥ 65**	*1- Aggiustamento della dose* *2- Si raccomanda di eseguire un elettrocardiogramma (ECG)*

E	Terapie precedenti (indicare almeno 2 di questi trattamenti)	Acido valproico Carbamazepina Fenitoina Topiramato Lamotrigina Lacosamide Levetiracetam Fenobarbitale Zonisamide Clobazam Vigabatrin Altro	*Scelta multipla con controllo di almeno due voci*

Se Altro specificare: ...

Inserire per ogni terapia indicata sopra le seguenti informazion.

O	Sospeso per:	Inefficacia Farmacoresistenza Eventi avversi
O	Da quanto tempo il paziente risulti essere farmacoresistente	mesi: anni:
O	Posologia (mg/die)	...
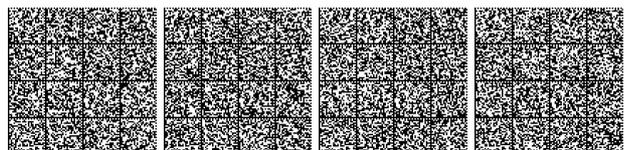
Fine Trattamento

Si prega di fare riferimento al RCP di Trobalt

O	Data di FT	../../....	
O	Causa di fine trattamento	Fallimento Tossicità Non somministrazione Cambio terapia Perdita al follow up Trasferimento Decesso	*Link alla RNFV* (Tossicità)

O	N° PT	...	*automatico*
O	Numero di Settimane di trattamento	..	*automatico*

O	Se motivo di FT è decesso indicare la causa del decesso:	Tossicità Altro
	Se altro, indicare	...
	Se motivo di FT è decesso indicare la data del decesso:	../../....
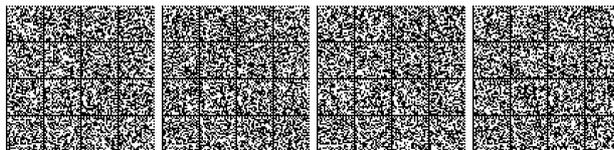
Piano Terapeutico Trobalt

Piano terapeutico valido per 12 ST

ASL	*dati in automatico dalla scheda*	
MMG	*dati in automatico dalla scheda*	
Data del PT	../../….	
Durata del PT previsto fino a	../../….	
Dati paziente	*dati in automatico dalla scheda*	
Specialità medicinale	Trobalt (Retigabina)	*precompilato*
Paziente necessita di aggiustamento di dose per insufficienza epatica renale/epatica o per età?	Si	
	No	

Se Si, indicare il dosaggio (mg/die):	300	
	350	
	450	
	500	
	550	
	600	*Dose massima giornaliera*
Se No, indicare il dosaggio (mg/die):	600	
	750	
	900	
	1050	
	1200	*Dose massima giornaliera*

I PT successivi al primo prendono i dati dalle schede di RV che sono obbligatorie prima di inserire il PT.
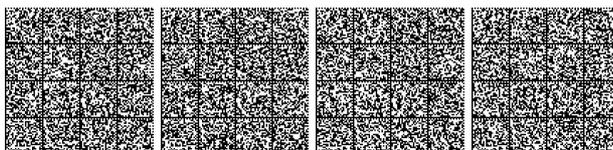
Scheda RP

Registrazione paziente

Cognome	In accordo alla normativa sulla privacy 196/2003, nel DB centrale il paziente sarà identificato solo dal codice che sarà assegnato automaticamente dal sistema	
Nome		
CF		
*Data di nascita **	../../....	***E*** *solo pazienti > 18 anni*
Sesso	M F	
Comune di nascita		
Estero		
Se estero indicare codice STP		
ASL di residenza		
ASL di domicilio se diverso		
Nome cognome di MMG		
Codice ASL MMG		

*** Pazienti ≥ 65**	*1- Aggiustamento della dose* *2- Si raccomanda di eseguire un elettrocardiogramma (ECG)*

Rivalutazione (Follow up)

Si prega di fare riferimento al RCP di Trobalt

Scheda di RV obbligatoria alla 12ST, 24ST e 48ST

O	Follow up	12ST 24ST 48ST	*Combo*

	Dati clinici	*automatico dalla scheda E_DC*	
O	Posologia attuale (mg/die):	600 750 900 1050 1200	*Combo*
O	Se necesità di aggiustamento indicare il dosaggio (mg/die):	300 350 450 500 550 600	*Combo*

O	Frequenza crisi	Invariata Diminuzione < 50% Diminuzione > 50% Libero da crisi Aumentata	*Tabella ripetuta per le tre tipologie: combo*

O	Eventi avversi	Si No
O	Se Si, indicare:	Idiosincrasici Astenia Sonnolenza Altro
O	Se altro specificare:	…

13A01904

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione, sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Pavia:

Per cessata attività:

1. Impresa Sara Gioielli di Padovan Fausto sede via Don Siro Damiani 6, Mede (Pavia) -Marchio 248PV;

2. Impresa Falco Giovanni sede via Togliatti 22/A, Tromello (Pavia) - Marchio 89PV;

3. Impresa Molinari Sara sede P.le S. Margherita 15, Valle Lomellina (Pavia) - Marchio 278PV;

4. Impresa Galli Fratelli S.n.c. sede via S. Allende 1, Mede (Pavia) - Marchio 161PV;

5. Impresa Monti Natascia sede via XXV Aprile 41, Mede (Pavia) - Marchio 259PV;

6. Impresa Errepi Creazioni di Spina Romualdo sede via Garibaldi 11, Casteggio (Pavia) -Marchio 274PV;

Decadute per mancato rinnovo:

1. Impresa Garberi Gioielli di Garberi Silvia & C. sede via Bialetti 1, Mede (Pavia) - Marchio 180PV;

2. Impresa Valerioti Antonio sede via Vittorio Veneto 100, Mede (Pavia) - Marchio 236PV;

3. Impresa Gival Gioielli di Galeotti Giuseppe & C. S.n.c. sede C.so Vittorio Veneto 14/14, Mede (Pavia) - Marchio 222PV.

I punzoni in dotazione alle imprese che hanno cessato l'attività sono stati deformati.

13A01909

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 30 gennaio 2013

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 30 gennaio 2013 recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 9 - bonifica dei siti» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/

13A01933

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento n. 998 del 3 dicembre 2012, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Adisole Ade"».

Nell'estratto del provvedimento n. 998 del 3 dicembre 2012 recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Adisole Ade"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012, laddove è scritto: «Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.», leggasi: «Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.».

13A01894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Albipen L.A.100mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 131 dell'11 febbraio 2013

Medicinale veterinario ALBIPEN L.A. 100mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Confezioni:

Flacone da 80 ml in vetro A.I.C. n. 100017021

Flacone da 200 ml in vetro A.I.C. n. 100017033

Flacone da 80 ml in PET A.I.C. n. 100017019

Flacone da 200 ml in PET A.I.C. n. 100017045

Titolare A.I.C: Intervet International BV con sede legale in Win de Körverstraat 35 – 5381 AN Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc- Centro Direzionale Milano Due- Palazzo Borromini 20090 Segrate Milano- C.F. 01148870155

Oggetto: Variazione tipo IB- B.II.f.1 – Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto, l'estensione della validità dopo prima apertura da: "Consumare immediatamente" a: "28 giorni".

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Inoltre, al punto 6.4 dell'SPC la frase"Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione" viene sostituita da: "Dopo apertura conservare a temperatura non superiore a 25°C".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tiam-Oxi» 40+300 mg/g.

Estratto provvedimento n. 136 dell'11 febbraio 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini "TIAM-OXI" 40+300 mg/g, nelle confezioni:

Sacco da 10 kg – A.I.C. n. 102799018

Sacco da 25 kg – A.I.C. n. 102799020

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: CHEMIFARMA S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì – Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie suini – carne e visceri da 13 giorni a 8 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Suini (carne visceri): 8 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Daiprimo 200 mg/ml+40 mg/ml.

Estratto provvedimento n. 118 del 5 febbraio 2013

Medicinale veterinario "DAIPRIM" 200 mg/ml+40 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per vitelli, suinetti e polli, nelle confezioni:

Tanica da 1000 ml – A.I.C. n. 102009014

Tanica da 5000 ml – A.I.C. n. 102009040

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia – Via A.Bianchi, 9 – codice fiscale n. 00291440170.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie vitelli – carne e visceri da 14 giorni a 11 giorni; per la specie suinetti – carne e visceri da 14 giorni a 3 giorni e per la specie polli da carne – carne e visceri da 14 giorni a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Vitelli

Carni e visceri: 11 giorni

Suinetti

Carne e visceri: 3 giorni

Polli da carne

Carne e visceri: 7 giorni

Uso non consentito in animali che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Vet-Cillin 80» 80 g/100 g.

Estratto provvedimento n. 117 del 5 febbraio 2013

Medicinale veterinario "VET-CILLIN 80" 80 g/100 g polvere solubile per polli (escluso ovaiole in ovodeposizione) e suini, nelle confezioni:

Barattolo da 143 g – A.I.C. n. 102324011

Barattolo da 715 g – A.I.C. n. 102324023

Barattolo da 1430 g – A.I.C. n. 102324035

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa.

Titolare A.I.C.: CEVA Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne – carne e visceri da 2 giorni a 1 giorno e per la specie suini – carne e visceri da 3 giorni a 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Polli (escluso ovaiole in ovodeposizione) – carne e visceri: 1 giorno

Uso non consentito in galline che producono uova destinate al consumo umano.

Suini – carne e visceri: 1 giorno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01901

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione della destinazione delle risorse del «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città».

Sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultabile all'indirizzo www.mit.gov.it, è stato pubblicato il decreto dipartimentale n. 1105 dell'8 febbraio 2013, di approvazione della destinazione delle risorse del «Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città».

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

13A01908

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Adozione del decreto recante criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e relative quote di riserva.

Si rende noto che in data 22 febbraio 2013 è stato adottato il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali recante criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Il testo integrale del decreto sarà reso disponibile sui siti web del Ministero dello sviluppo economico, www.sviluppoeconomico.gov.it e Ministero per i beni e le attività culturali, www.beniculturali.it

13A02015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo della nomina del Prefetto dott.ssa Paola Basilone, a Commissario straordinario di Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2013, registro n. 1 foglio n. 317, il Prefetto dott.ssa Paola Basilone, è nominata, per la durata di un anno a decorrere dal 26 novembre 2012, Commissario straordinario di Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i compiti di cui all'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009.

13A01905

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-054) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
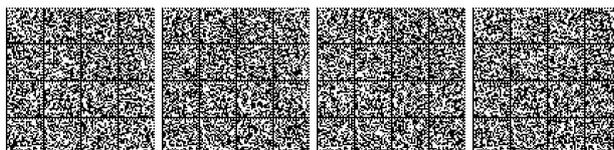
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.